
PASQUALE COSTANZO

LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE GIURIDICA DIGITALIZZATA: FENOMENOLOGIA E PROFILI PROBLEMATICI

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L'informazione tra libertà ed eguaglianza. — 3. L'informazione giuridica nella società complessa. — 4. Il trattamento digitalizzato delle informazioni. — 5. (*Segue*) l'informazione giuridica online. — 6. Lo statuto dell'informazione giuridica digitalizzata (i limiti pubblicistici). — 7. (*Segue*) I limiti privatistici. — 8. Nota bibliografica.

1. PREMESSA.

L'intento è quello di offrire, se pur con tratti necessariamente sintetici, il quadro relativo ad un particolare tipo di informazione diffusa grazie alle varie tecnologie informatiche, in particolare attraverso le reti telematiche e la stessa *Internet*, vale a dire l'informazione giuridica nei suoi molteplici e variegati aspetti*.

Tuttavia, anche un'indagine di carattere specialistico, com'è senz'altro quella sulla circolazione dell'informazione giuridica informatizzata in Italia, non potrebbe prescindere da alcune preliminari considerazioni sulla circolazione dell'informazione giuridica nel suo complesso e prima ancora sulle caratteristiche generali della stessa fenomenologia informativa, laddove peraltro un simile approccio può rivelarsi utile anche al fine di orientare e nel contempo delimitare le osservazioni di carattere più specifico.

2. L'INFORMAZIONE TRA LIBERTÀ ED EGUAGLIANZA.

Con riferimento, dunque, al piano più generale, sembra opportuno richiamare brevemente l'attenzione sugli aspetti sia soggettivi, sia strumentali dell'informazione.

* Questo scritto riproduce, con qualche modificazione, il testo dell'intervento al Quinto Convegno Internazionale dell'Istituto per la Documentazione Giuridica

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Firenze 2-5 dicembre 1998, su « Il diritto nella società dell'informazione ».

Sotto il primo profilo infatti, l'informazione può costituire il contenuto di diverse attività umane che, in una dimensione giuridicamente rilevante, possono configurarsi, di volta in volta, nei termini di una libertà, di un diritto o di un dovere.

Ci si trova qui davanti ad una complessa serie di questioni che, in diversi ordinamenti ed anche in Italia, ha rappresentato, specie a far data dal secondo dopoguerra, terreno di dibattito e di riflessione, con riferimento, da un lato, al sempre più pervasivo ruolo sociale e politico dei mezzi d'informazione di massa, e, dall'altro lato, all'impegno richiesto alle pubbliche autorità nella direzione di una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini.

Occorre però dire che, sotto entrambi questi aspetti, gli « strumenti » contemplati dal testo costituzionale italiano rivelano in pieno l'età e l'ispirazione sostanzialmente paleoliberales della Carta. Ciò che tuttavia non ha impedito che, in attuazione di precisi « valori » costituzionali, l'indagine teorica e il processo di aggiornamento delle regole ordinamentali pervenissero nel campo informativo ad esiti di grande spessore istituzionale.

Può qui esemplarmente citarsi il riconoscimento sia di un'ampia « libertà d'informazione » come libertà pubblica a favore dei singoli cittadini, tutelata alla stessa stregua della « libertà madre », cioè la libertà di manifestazione del pensiero, sia di una « libertà di essere informati » e di una « libertà di ricercare le informazioni », poggianti a loro volta sullo stesso fondamento democratico dell'ordinamento statale, dato che, anche ai fini del perseguimento dell'eguaglianza sostanziale, la Costituzione repubblicana esige che venga rimosso ogni ostacolo che impedisce di fatto il controllo, la partecipazione e il godimento dei diritti da parte dei cittadini (art. 3, 2° comma).

In questo quadro, la circolazione delle informazioni si presenta, dunque, come il risultato del combinarsi di diverse facoltà riconosciute e tutelate al massimo livello costituzionale in capo ai singoli, mentre l'instaurarsi di una relazione informativa tra governanti e governati appare come la conseguenza dello stesso modo d'essere della pubblica autorità ed anzi un connotato essenziale della forma di Stato che caratterizza l'attuale ordinamento costituzionale italiano.

Sul secondo versante, un'attenzione forte, anche se talvolta non priva di contraddizioni, è stata portata (più di recente anche sulla spinta degli impegni assunto in ambito comunitario) al sistema dei mezzi attraverso i quali sono veicolate le informazioni, principalmente la radiotelevisione e gli strumenti telecomunicativi, tra cui occupano un posto importante le reti telematiche.

Ma, proprio per effetto di questa maggior possibilità di reperimento, elaborazione e diffusione dei dati e delle notizie, offerta dalle moderne tecnologie comunicative, l'informazione è venuta sempre più assumendo anche una fisionomia autonoma rispetto ai produttori dell'informazione stessa, tanto da costituire ormai

una risorsa economicamente valutabile o un valore aggiunto ad altre categorie di beni, e spesso un potente fattore di scambio, di condizionamento e di pressione.

È sorto pertanto il problema dei limiti al « potere informativo ». In Italia, come già in altri ordinamenti, è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale (anche in assorbimento del ruolo in precedenza commesso al Garante per la radiotelevisione e l'editoria) è stata, tra l'altro, devoluta la competenza a vigilare e ad intervenire su numerosi e delicati aspetti del settore informativo, come quello attinente all'informazione di carattere politico (in occasione delle campagne elettorali al fine di assicurare la cd. par condicio tra i contendenti politici in campo) e quello concernente l'informazione di carattere economico (soprattutto con riferimento all'esigenza di tutela del mercato e dei consumatori nei confronti della pubblicità commerciale).

Sul tappeto è stato anche posto il problema del cd. « conflitto di interessi », che si verifica allorché un soggetto investito di rilevanti cariche di governo risulti nel contempo detentore di imprese operanti nel campo dell'informazione: proposte attualmente all'esame del Parlamento italiano intenderebbero infatti risolvere questo problema attraverso forme di separazione obbligatoria tra tale soggetto e la sua impresa.

3. L'INFORMAZIONE GIURIDICA NELLA SOCIETÀ COMPLESSA.

Ma, venendo ora al più specifico tema della circolazione dell'informazione giuridica, sembra indubitabile che l'archetipo della circolazione delle informazioni giuridiche sia offerto dal risalente istituto della pubblicazione delle leggi quale mezzo ambivalente, destinato cioè sia ad attribuire efficacia alle norme, sia a renderle conoscibili.

Su questa falsariga, anzi, l'adeguata circolazione delle informazioni giuridiche è stata talora addirittura intesa come condizione di esigibilità del contenuto dei precetti normativi nei confronti dei loro destinatari. Nella sentenza n. 364 del 1988, la Corte costituzionale italiana ha ritenuto infatti non punibile sul piano penale chi commetta un reato, versando in uno stato di scusabile ignoranza della legge penale, facendosi risalire alla moderna ideologia contrattualistica sull'origine delle istituzioni statali l'assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di non punire senza aver preventivamente informato i cittadini su che cosa sia vietato e comandato.

Peraltro, le informazioni giuridiche di cui si ha necessità in società complesse e articolate come quelle contemporanee non si limitano certamente a quelle di carattere primario, concernendo invece qualsiasi tipo di norma, specie quelle di carattere regolamentare, che sono poi quelle che spesso più direttamente vanno ad in-

cidere sulle situazioni soggettive dei cittadini, nonché ogni sorta di altra regola amministrativa o giurisdizionale con la quale ci si debba in un modo o nell'altro confrontare, laddove la stessa conoscenza degli orientamenti dottrinali può rivelarsi preziosa, quando si tratti di adottare scelte ed impostare programmi di azione nei più disparati campi economici e sociali.

Nell'ordinamento italiano, si sono già registrati importanti progressi sulla strada del promovimento dell'informazione giuridica, venendo a prendere sempre maggior concretezza quella relazione informativa tra governanti e governati cui si accennava più sopra.

Può qui, a titolo di esempio, citarsi la legge n. 241 del 1990, grazie alla quale si è definitivamente verificato il capovolgimento dei rapporti tra segretezza e pubblicità dell'azione amministrativa. Analoga lettura deve essere data di tutte quelle altre normative che variamente hanno reso più agevole l'accesso alle informazioni detenute dai poteri pubblici (informazione ambientale, sanitaria, ecc.). Dal canto suo, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto che il diritto d'informazione trova implicita garanzia nella stessa Costituzione, inserendosi tra quelle libertà che valgono a qualificare in senso democratico il rapporto tra libertà e autorità.

Occorre tuttavia dire che l'esigenza di circolazione delle informazioni giuridiche, anche al di là della concreta volontà dei vari soggetti istituzionali, ha trovato e continua a trovare un limitato soddisfacimento nelle tradizionali modalità di « messa in linea » (forme ufficiali come pubblicazioni, notificazioni, comunicazioni, ecc., od ufficiose come raccolte e repertori editi da privati) delle informazioni stesse (e non si vuol qui nemmeno accennare al problema della loro completezza e della loro perspicuità per il cittadino medio).

È però opinione diffusa che l'avvento dell'informatica e ancor più della telematica stia inducendo al riguardo cambiamenti di vasta portata. La diffusione della tecnologia informatica e telematica per il trattamento delle informazioni, agevolata dalla « delocalizzazione » delle conoscenze, da un lato, e dalla « ipermedialità » dei contenuti informativi, dall'altro lato, ha infatti finito per attrarre anche l'informazione a carattere giuridico, persuadendo anche soggetti istituzionali (si segnala una proposta legislativa, n. 3068 Sen., XIII legisl., recante diffusione degli atti legislativi e giudiziari attraverso le reti telematiche, presentata il 17 febbraio 1998, ma rimasta fino ad oggi senza seguito) ad avvalersi di siffatta tecnologia e interessando un sempre maggior numero di operatori anche al di fuori dei tradizionali addetti ai lavori.

Può anzi affermarsi che già attualmente la circolazione delle informazioni giuridiche informatizzate costituisca un complesso fenomeno di cui si stenta a cogliere con immediatezza le esatte dimensioni, ponendo svariati problemi giuridici sia dal punto di vista pubblicistico, sia da quello privatistico.

4. IL TRATTAMENTO DIGITALIZZATO DELLE INFORMAZIONI.

L'INFORMAZIONE GIURIDICA OFF-LINE.

Provando a fissare preliminarmente alcune coordinate per questa fenomenologia, una prima fondamentale distinzione potrebbe basarsi proprio sulla *qualità dei soggetti* produttori di tale informazione, dandosi così luogo ad informazioni giuridiche messe in circolazione da *autorità pubbliche di normazione*, da *autorità amministrative*, da *autorità giurisdizionali* e da *soggetti privati*. In questo senso, si danno anzi anche dati di notevoli dimensioni, contenenti informazioni giuridiche sia direttamente prodotte dai soggetti gestori, sia semplicemente pretrattate da parte di tali soggetti. In questa seconda ipotesi, rientra naturalmente la maggior parte dei soggetti privati che si occupano della circolazione di informazioni per via telematica.

Altre classificazioni appaiono possibili sia dal punto di vista *oggettivo*, sia da quello *strumentale*, con riferimento, rispettivamente, alla qualità del dato e alle modalità di accesso alle informazioni giuridiche. Dal primo punto di vista, possiamo dunque avere informazioni giuridiche di tipo normativo, amministrativo, giurisdizionale e dottrinale (è appena il caso di avvertire come resti in questa sede fuori dal nostro campo d'interesse l'utilizzo delle tecnologie in questione per il compimento di atti ufficiali delle diverse autorità pubbliche, anche nell'eventuale rapporto con i destinatari degli atti). Dall'altro, conviene invece distinguere tra informazione giuridica *off-line* e informazione giuridica *on-line*, a seconda che l'informazione giuridica informatizzata sia riversata su supporti (ad es. dischi ottici) o che la digitalizzazione dell'informazione prelude invece semplicemente al suo inserimento sugli archivi di un server al quale poter accedere mediante una rete telematica.

Per quanto riguarda più dettagliatamente l'informazione *off-line*, si può osservare come in Italia l'editoria giuridica elettronica abbia avuto un notevole sviluppo sia presso case editrici tradizionalmente operanti nel mondo del diritto, sia presso altre meno specializzate. Si assiste da tempo alla messa sul mercato di *CD* recanti raccolte di legislazione statale e regionale oppure i codici tradizionali o contenenti ancora la versione digitalizzata di importanti e diffuse riviste giuridiche, che risultano così arricchite dal fatto di essere consultabili con sistemi di ricerca *full text*. Si tratta tuttavia per il momento perlopiù di opere a pagamento comportanti un esborso non lieve e prevedibilmente non sopportabile dai singoli, ma solo da biblioteche o da studi professionali.

E' stato peraltro osservato come tale tipo di raccolte, mentre ha sicuramente introdotto un notevole snellimento del lavoro di base e di ricerca compiuto da professionisti, ricercatori e studenti, pre-

senterebbe però il rischio di disincentivare l'operatore dalla lettura dell'intero documento (ad esempio, la sentenza) finendo col sortire l'effetto opposto a quello voluto, ossia un certo grado di « disinformazione » giuridica su determinati argomenti. Questo rischio (che non sembra davvero meno elevato con riguardo ai tradizionali documenti cartacei) non va tuttavia drammatizzato, poiché il progressivo diffondersi della cultura giuridico-informativa dovrebbe aiutare anche a percepire quale sia l'esatto valore teorico e pratico dell'informazione giuridica informatizzata.

5. (SEGUE) L'INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE.

Sebbene la circolazione dell'informazione giuridica *on-line* abbia conosciuto un certo potenziamento in Italia solo in tempi recenti in confronto ad altre esperienze straniere (esemplarmente la Francia che si è potuta avvantaggiare dei servizi *Minitel* incomparabilmente più sviluppati rispetto al nostro *Videotel*, per cui inoltre l'idea di un utilizzo per scopi d'informazione giuridica è rimasta solo allo stato nascente) grazie alle reti telematiche e in particolare ad *Internet*, può dirsi che ci si trovi già ora davanti ad un fenomeno ampio e complesso, per la cui ottimale conoscenza si richiedono già competenze piuttosto sofisticate.

Così si può essere aggiornati su quanto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* oppure accedere a banche dati legislative specialistiche o concernenti determinate categorie professionali, dell'impresa e del lavoro. Persino i progetti di legge non ancora promulgati costituiscono oggetto di diffusione in Rete e gli stessi lavori legislativi preparatori sono da qualche tempo reperibili. Inoltre, molti organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, Regioni e Comuni, Autorità amministrative indipendenti hanno un loro sito nel quale è possibile ottenere informazioni giuridiche rilevanti dal punto di vista amministrativo, mentre analogamente operano quasi tutte le Università, diverse associazioni e organismi professionali. Non mancano poi informazioni di tipo giurisdizionale che vengono messe in circolazione da parte di organi istituzionali, a cominciare dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (si noti che con decreto n. 393 del 21 settembre 1998 del Ministro della Giustizia, è stata estesa la categoria di coloro che, per ragioni di lavoro o di studio, possono accedere gratuitamente al servizio) o da altri soggetti pubblici e privati.

Circa le modalità di acquisizione dell'informazione, si devono tenere separati i casi in cui la circolazione è *indiscriminata*, nel senso che l'accesso ai dati è aperto a chiunque, dai casi in cui tale accesso sia *riservato* a determinate categorie di utenti (ad esempio, appartenenti a certe categorie, associati, ecc.), mentre occorre ancora considerare se l'accesso sia *gratuito* od *oneroso* poiché condizionato al pagamento di una somma (in abbonamento

o di volta in volta) o ad altri preliminari adempimenti (ad esempio, iscrizione a qualche organismo o associazione).

Riveste inoltre interesse la distinzione tra accesso *unilaterale*, cioè su mera richiesta dell'utente che preleva informazioni tematicamente orientate ma ancora indistinte, magari con l'ausilio di sistemi di *information retrieval* od anche avvalendosi di più recenti sistemi di indicizzazione quali i cd. motori di ricerca, ed ottenimento *interattivo* di informazioni a seguito di specifici quesiti o richieste di vera e propria consulenza legale.

Bisogna, infine, avere riguardo al tipo di applicazione attraverso la quale l'informazione giuridica entra in circolazione. Da questo punto di vista, è forse utile proporre una generale distinzione a seconda che le informazioni siano o no strutturate secondo la logica della banca dati.

Fuoriescono infatti da quest'ultimo modello, le informazioni la cui circolazione sia assicurata attraverso la logica del messaggio o della comunicazione, quali quelle reperibili per mezzo della posta elettronica (individuale o per liste di diffusione) o all'interno di *newsgroups*, alcuni dei quali risultano specificamente dedicati all'informazione giuridica (si tratta dunque di veri e propri *Forum* multimediali impostati su uno schema su cui articolare la trattazione dell'argomento, aperto a contributi ulteriori e suscettibile di registrare gli sviluppi successivi di determinate situazioni).

Appartengono invece al modello della banca dati le informazioni giuridiche archiviate in apposite basi di dati, cui sia possibile l'accesso in emulazione di terminale (*Telnet*), ma anche, a ben vedere, le informazioni comunque ordinate su server *Web*, *Gopher* o *FTP*, ai quali è necessario accedere tramite i corrispondenti programmi *client*.

6. LO STATUTO DELL'INFORMAZIONE GIURIDICA DIGITALIZZATA (I LIMITI PUBBLICISTICI).

Di fronte a questo panorama già abbastanza complesso, deve rimarcarsi come attualmente nell'ordinamento italiano non vi sia alcuna particolare previsione che consenta di disegnare uno statuto particolare dell'informazione giuridica informatizzata.

Qualche apertura, anche se purtroppo ancora assai generica, in tale direzione potrebbe però cogliersi nella legge n. 676 del 1996, che, nel suo art. 1, lett *l*), ha delegato il Governo a prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione.

Resta in ogni caso da domandarsi come mai nell'elenco delle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa richiamate nella stessa legge n. 676 del 1996, al fine di individuare i principi e i criteri di-

rettivi ai quali il Governo dovrà attenersi, non compaia la Raccomandazione n. R (83) 3, « Sulla protezione degli utenti di servizi informativi legali informatici », adottata il 22 febbraio 1983, la quale ha, tra l'altro, previsto garanzie per la riservatezza anche per gli utenti delle banche dati di informatica giuridica, in particolare per quanto riguarda la rivelazione a terzi del genere di interrogazioni effettuate dagli utenti stessi.

Continuando pertanto a fare riferimento ai più generali principi, è noto come le grandi questioni sul tappeto attengano principalmente alla libertà dell'informazione e della comunicazione in genere. Ma la libertà d'informazione, come ogni libertà, incontra per sua stessa natura limiti fondati sulla tutela e la difesa degli interessi pubblici e privati, dotati di rango e dignità costituzionali.

L'informazione giuridica non devia da un tale paradigma.

In questo quadro, a parte la configurabilità a certe condizioni di un vero e proprio diritto di cronaca giornalistica, i limiti della libertà di manifestazione del pensiero che potrebbero con maggior probabilità venire in rilievo sembrano essenzialmente quelli derivanti dal segreto processuale, dalla tutela dell'onore e della riservatezza (*privacy*) delle persone e dalla protezione della proprietà intellettuale. In questo senso, l'art. 114 del codice di procedura penale vieta la pubblicazione con qualsiasi mezzo di diffusione degli atti che, ai sensi dell'art. 329, dello stesso codice sono coperti dal segreto (atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino alla chiusura delle indagini preliminari e anche oltre, quando, a giudizio del pubblico ministero, ricorrano particolari ragioni di necessità). Altri particolari divieti concernono le fasi successive del processo particolarmente per la protezione del buon costume, del segreto di Stato, della riservatezza dei testimoni e delle parti private. Ancora vietata risulta la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni o persone offese o danneggiate dal reato fino a quando non siano divenuti maggiorenni.

Se si guarda più specificamente ad un'attività organizzata di carattere imprenditoriale, che produce e mette in circolazione l'informazione giuridica informatizzata, occorre ricordare che anche la cd. editoria elettronica è tutelata dalla più generale libertà di stampa, salvo quanto prescritto dalla recente legge n. 249 del 1997, che impone l'iscrizione delle imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, ivi compresa l'editoria elettronica e digitale, al nuovo *Registro degli operatori di comunicazione* presso la già ricordata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ma la circostanza stessa che i provvedimenti giurisdizionali riguardino persone pone il problema dell'applicabilità della disciplina generale di tutela della *privacy*. L'art. 24 della legge n. 657 del 1996 equipara in certo qual modo ai dati sensibili i dati concernenti alcune categorie di provvedimenti giudiziari (sentenze

di condanna, provvedimenti esecutivi della pena, provvedimenti in materia di prevenzione, ecc.), vietando il loro trattamento a meno che vi sia un'espressa autorizzazione legislativa o un provvedimento dell'Autorità garante che specifichi le rilevanti finalità d'interesse pubblico del trattamento.

Ora, non pare dubbio che la diffusione di informazioni giuridiche su determinati processi possa concretare il trattamento vietato, anche se una successiva modifica alla legge (d.lgs. n. 171 del 1998) ha escluso la necessità dell'autorizzazione o del provvedimento dell'Autorità garante qualora ricorra l'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Resta dubbio però che una tale normativa di favore possa essere estesa a qualsiasi tipo di divulgazione (si noti che, a seguito di polemiche provocate dalla presunta violazione della *privacy* in materia sessuale per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di un'ordinanza d'incostituzionalità in cui veniva descritto un caso d'impotenza con precisi riferimenti anagrafici, la Corte costituzionale omette ora di indicare, se del caso, i nomi delle parti per esteso: per un esempio cfr. la sent. n. 347 del 1998), senza che nel contempo vi si possano ravvisare anche i caratteri della cronaca giudiziaria (esemplare è al proposito la pubblicazione in corso sul *Web* di tutti gli atti del processo Andreotti, autorizzata dal Tribunale di Palermo con il consenso peraltro di tutte le parti interessate).

Ciò sembra tanto vero in quanto una recente modifica alla legge n. 675 del 1996 è dovuta intervenire per esonerare esplicitamente dall'obbligo di notificazione all'interessato dei trattamenti di dati personali effettuati anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati ai fini della redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità d'informazione giuridica relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità.

7. (SEGUE) I LIMITI PRIVATISTICI.

In una prospettiva invece di tipo privatistico, si pone soprattutto il problema della tutela del diritto d'autore.

Al proposito, occorre rammentare che l'art. 2, 4° comma, della Convenzione di Berna sul diritto d'autore (l. 20 giugno 1978, n. 399, di ratifica ed esecuzione) non si pronuncia sul punto, lasciando liberi gli Stati firmatari di determinare l'an e il quomodo della protezione da accordarsi ai testi ufficiali di natura legislativa, amministrativa e giudiziaria, nonché alle loro traduzioni ufficiali.

A quanto consta, la tendenza dei Paesi dell'Europa continentale (ma anche degli Stati Uniti) è stata sempre quella di non prevedere, a differenza della Gran Bretagna, dove si parla assai significativamente di diritto d'autore della Corona (e del Canada,

che ne segue anche qui la tradizione), alcun tipo di protezione dei loro atti ufficiali: e non tanto, come pure da qualche parte sostenuto, in quanto tali atti sarebbero inidonei a costituire un prodotto creativo dell'ingegno quanto piuttosto a causa della loro specifica destinazione, ritenendosi che debba essere immediatamente e incondizionatamente conoscibile ciò che deve in vario modo regolamentare la vita dei cittadini.

Pertanto, per quanto riguarda i testi ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, rinvenibili in banche di dati giuridici *off-line*, così come di quelle similari che sono rinvenibili *on-line*, si deve tenere presente che l'art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, ha coerentemente escluso l'applicabilità della disciplina sul diritto di autore, e la stessa Corte di Cassazione (cfr. esemplarmente la sentenza 31 giugno 1988, n. 4222) ha confermato che i testi legislativi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* devono ritenersi beni di tutti.

Analogamente, si ragiona per il testo delle decisioni delle varie Corti giudiziarie, mentre è stata invece ritenuta meritevole di protezione la cd. massima, che per il suo contenuto, per la forma che assume e per le finalità cui tende si presenta come un documento autonomo, rappresentando un'opera dell'ingegno tutelabile con le norme sul diritto di autore (per tutte, cfr. Cassazione 14 dicembre 1959, n. 3544).

La stessa tutela dovrebbe dunque essere offerta ai repertori giurisprudenziali che presuppongono la cernita di un numero rilevante di decisioni e di massime che vengono ordinate tra loro con criteri di originalità e che comunque a motivo dell'investimento di risorse intellettuali ed economiche effettuato per la loro formazione, dovrebbero ritenersi protetti da quel diritto sui *generis* riconosciuto e tutelato dalla Direttiva 96/9/CE dell'11 marzo 1996 (cui ha dato esecuzione in Italia il d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169). Soluzione non diversa vale per la protezione dei cd. *thesauri*, ossia le raccolte riassuntive dei lemmi impiegati nella banca dati e delle loro possibili variazioni lessicali, alle quali può essere accostato ogni altro strumento classificatorio inteso ad agevolare la ricerca nella stessa banca dati.

Peraltro questo profilo problematico può presentare, con riferimento alle informazioni giuridiche circolanti in rete, la possibile complicazione data da due diverse circostanze: l'eventuale presenza di *links* e l'eventuale gratuità dell'accesso (da un accesso a pagamento discenderebbero infatti verosimilmente soluzioni di tipo contrattuale).

Ma se per la prima circostanza il problema dell'applicabilità del diritto di autore potrebbe ritenersi superato, considerando che il *link* in realtà non riproduce alcun dato altrui, ma si limita ad operare soltanto un collegamento ad un determinato sito Web (fermi e impregiudicati eventuali diversi risvolti attinenti alle modalità e al contesto del rinvio sotto il profilo, ad es. della concorrenza sleale,

ma anche dell'oggetto del rinvio, sotto il profilo della sua rilevanza penale), per quanto riguarda invece l'accesso ad una banca dati in linea, è stato osservato come la semplice consultazione (in quanto presuppone la registrazione del dato nella RAM e magari anche nella *cache* dell'utente) potrebbe paradossalmente integrare quel tipo di estrazione dell'informazione che risulta vietato dalla già ricordata Direttiva 96/9/CE.

Il condivisibile auspicio che al proposito è stato formulato è che, nella pratica giudiziaria, sulla falsariga dei principi elaborati nella giurisprudenza statunitense, venga operata una distinzione, ai fini dell'applicabilità della Direttiva, tra banche dati *on-line* a cui può accedersi liberamente senza restrizioni o con qualche restrizione e fra reimpiego dei dati ottenuti per finalità commerciali oppure per scopi personali.

8. NOTA BIBLIOGRAFICA.

Si segnalano qui di seguito i contributi dottrinali italiani di cui si è tenuto particolarmente conto:

ALPA Guido, *L'applicazione delle tecnologie informatiche nel campo del diritto*, in questa *Rivista*, 1996.

BRUGALETTA Francesco, *L'informazione giuridica su Internet*, in *Informatica e diritto*, 1997.

CAMMARATA Manlio, *Il Palazzo non è di vetro*, in <http://www.interlex.com/accesso/mclegge.htm>.

CAMMARATA Manlio, *La tecnologia al servizio della legge e del cittadino*, in <http://www.interlex.com/accesso/mc135.htm>.

CARDARELLI Francesco e ZENO-ZENCOVICH Vincenzo, *Il diritto delle telecomunicazioni*, Laterza, Bari, 1997.

COSTANZO Pasquale, *Aspetti e problemi dell'informatica pubblica*, in *Scritti in onore di Victor Uckmar*, CEDAM, Padova, 1997.

COSTANZO Pasquale, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, in questa *Rivista*, 1996.

COSTANZO Pasquale, *Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di Internet*, in *Problemi dell'informazione*, 1996.

COSTANZO Pasquale, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto Quarta Edizione (Discipline pubblicistiche)*, UTET, Torino, 1993.

COSTANZO Pasquale, *Stampa (libertà di)*, in *Digesto Quarta Edizione (Discipline pubblicistiche)*, UTET, Torino, 1998.

COSTANZO Pasquale, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in *Informatica e Diritto*, 1997.

COSTANZO Pasquale, *Libertà di pensiero e « pubblicazione » in Internet*, in questa *Rivista*, 1998.

COSTANZO PASQUALE, *Internet (diritto pubblico)*, in *Digesto Quarta Edizione (Disciplina pubblicistiche)*, UTET, Torino, 1999, Appendice.

D'AMATO Giorgio, *L'Autorità di garanzia nel settore delle comunicazioni di massa*, Giuffrè, Milano, 1997.

DE VIVO Maria Concetta, *Il documentalista virtuale e il diritto*, in *Informatica e diritto*, 1996.

FRANCESCHELLI Vincenzo, *Computer Support for Judicial Decision Making*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO, *Rapports nationaux italiens au XIIIe Congrès International de Droit Comparé, Montréal 1990*, Giuffrè, Milano, 1990.

GIANNANTONIO Ettore, *Manuale di diritto dell'informatica*, 2^a Ed., CEDAM, Padova, 1997.

GORLA Gino, *Raccolta di saggi sull'interpretazione del precedente giudiziale in Italia*, in *Quaderni del Foro italiano*, 1966.

MANSANI Luigi, *La protezione dei database in Internet*, in AIDA, *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 1996.

MAGGIONI Riccardo, *Ciberdiritto - Come usarlo?*, in *Informatica e Diritto*, 1997.

MURIALDI Paolo, PACE Alessandro, ZACCARIA Roberto e ZENO ZENCOVICH Vincenzo, *Media, poteri, diritti*, Forum coordinato da Pasquale Costanzo e Cesare Pinelli, in *Rivista di Diritto costituzionale*, 1999.

PASCUZZI Giovanni, *Cyberdiritto*, Zanichelli, Bologna, 1995.

PASCUZZI Giovanni, *Il diritto fra tomi e bit: generi letterari e ipertesti*, CEDAM, Padova, 1997.

TOSI EMILIO (cur.), *I problemi Giuridici di Internet*, Giuffrè, Milano, 1999.